

L.R. 11 dicembre 2006, n. 25 ⁽¹⁾.

Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentare ai fini di solidarietà sociale. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 dicembre 2006, n. 50, S.O. 13 dicembre 2006, n. 2.

(2) Si veda la *Delib.G.R. 26 giugno 2007, n. 8/5003*: "Programma di interventi contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2
(I soggetti)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale di enti non profit, che possiedono documentata operatività pluriennale a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale e hanno svolto analoghe attività anche a livello nazionale o internazionale.

Art. 3 *(Gli interventi)*

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti della programmazione regionale.

2. I rapporti tra la Regione e gli enti di cui all'articolo 2 sono disciplinati da un'apposita convenzione, redatta secondo un modello approvato dalla Giunta regionale. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli enti di cui all'articolo 2, nonché per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo regionale ⁽³⁾.

(3) Si veda, anche, la *Delib.G.R. 18 novembre 2009, n. 8/10533*.

Art. 4 *(Fase transitoria e sperimentale)*

1. Al fine di elaborare modelli che consentono di sostenere a regime l'attività degli enti di cui all'articolo 2 e di individuarne i requisiti di accreditamento, la Giunta regionale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari la realizzazione di un sistema di accreditamento.

2. I rapporti tra la Regione e la Fondazione Banco Alimentare Onlus sono disciplinati da una convenzione approvata Giunta regionale e stipulata dal direttore generale competente. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, per la verifica dello svolgimento stessi e per l'erogazione del contributo regionale.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva per il triennio 2007/2009 di € 2.100.000,00, di cui € 700.000,00 per il 2007, € 700.000,00 il 2008 e € 700.000,00 per il 2009 a valere sulla U.P.B. di spesa 5.2.4.2.94 «Politiche di inclusione e integrazione sociale».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla come legge della Regione lombarda.